

# Guida sulla tassazione dei rendimenti sui prodotti assicurativi



# 1. Premessa

---

Questa breve guida nasce con l'intento di raccontare in maniera semplice come sono calcolate l'imposta di bollo e le imposte sui rendimenti derivati da prodotti di risparmio e investimento come quelli assicurativi.

Non è necessario, quindi, imparare a calcolare le imposte ma può essere utile comprenderne i principi sottostanti.

## 2. Il Trattamento Fiscale dei Prodotti Assicurativi

---

Come previsto dalla legge, tutti i rendimenti generati dagli investimenti, compresi quelli dei prodotti assicurativi, sono sottoposti a tassazione da parte dello Stato: l'imposta sui rendimenti e l'imposta di bollo

### Imposta sui rendimenti

Il "**rendimento**<sup>1</sup>" è la **differenza** tra il **capitale maturato** e quello **versato** durante il contratto (uno solo o più versamenti nel tempo).

- La **tassazione** che si applica ai rendimenti **varia** in base **alla natura del prodotto** e alle **modalità di investimento** del capitale versato.

-Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, il calcolo e il **pagamento** delle **imposte** sui rendimenti maturati avviene in caso di rimborso alla **scadenza** naturale del contratto, oppure a seguito di **riscatto** totale o parziale.

Si ricorda che, per i Clienti persone fisiche, la Compagnia di assicurazione opera come "sostituto d'imposta", ovvero si occupa di effettuare il calcolo delle imposte, trattenere gli importi dovuti e versarli all'Erario.

### Imposta di bollo

L'**imposta di bollo** viene **calcolata ogni anno** ed è proporzionale al valore del capitale maturato.

Sono **escluse** le forme di **previdenza complementare** e le polizze assicurative di "**ramo I**" cioè quelle che investono in Gestioni Separate.

1. Il rendimento rientra tra i redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1 lettera g-quater del TUIR e viene tassato mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art 26-ter del DPR 29 settembre 1973 n.600

## 2.1. L'imposta sui rendimenti: la Legge, le Applicazioni

La **tassazione** dei prodotti assicurativi rientra in una disciplina in **continua evoluzione**. I cambiamenti maggiori si sono registrati negli ultimi anni, in particolare a partire dal 1° gennaio 2012. La tassazione varia in funzione del periodo in cui sono stati maturati i rendimenti:

- aliquota del **12,5%** per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011

- aliquota del **20%** per i rendimenti maturati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014

- aliquota del **26%** per i rendimenti maturati dall'1 luglio 2014 in poi

### Attenzione!

Se il rendimento deriva da un investimento in **Titoli di Stato o equivalenti**, la tassazione applicata ha l'aliquota del **12,5% a partire da 01/01/2012**.



Tassazione Applicata x%  
(in base al tipo di investimento)

Periodo Maturazione Rendimenti	Titoli di Stato o Equivalenti	Altri Investimenti
Fino al 31/12/11	0%	12,5%
Da 1/01/12 al 30/06/14	12,5% = 20% sul 62,5 % dei rendimenti	20%
Da 1/07/14 in poi	12,5% = 20% sul 48,8 % dei rendimenti	26%


## 2.2. Esempio di Calcolo della Tassazione sui Prodotti Assicurativi

Versamento in un unico fondo, per la durata di un solo anno

Nel 2015 un Cliente ha investito € 10.000 in un prodotto che investe in una Gestione Separata: nel 2017 decide di disinvestire nel momento in cui l'investimento vale € 10.500.

Per calcolare l'imposta è necessario verificare la composizione del fondo al 31 dicembre del 2016.

Il portafoglio titoli del fondo in questo esempio a quella data era così ripartito:  
Titoli di Stato e equivalenti 60,0%  
Altri titoli 40,0%



## 2.3. Casi Particolari

---

Se, in corso di contratto, il Cliente sceglie di effettuare versamenti aggiuntivi o riscatti parziali, è bene ricordare che questi movimenti hanno un impatto sul calcolo della tassazione.

### In Caso di Versamento Aggiuntivo

Come abbiamo visto, si applicano **aliquote differenti in base al periodo in cui il rendimento è maturato**. Dato che il rendimento è calcolato come differenza tra il capitale maturato e i versamenti effettuati, è importante attribuire ogni versamento aggiuntivo al giusto periodo fiscale.

La regola è: **un versamento aggiuntivo viene sottratto dal capitale maturato nel periodo fiscale in cui è stato fatto il versamento**.

### In Caso di Riscatto

In caso di riscatto, **l'importo** richiesto dal Cliente alla Compagnia viene **suddiviso** virtualmente **in due somme**:

- la prima rappresenta i versamenti del Cliente e non è quindi soggetta a tassazione;
- la seconda rappresenta i rendimenti, soggetti all'imposta

### In Caso di Decesso dell'Assicurato

Come per i casi precedenti, anche in caso di decesso dell'assicurato, tutti i prodotti assicurativi che maturano dei rendimenti, sono soggetti a tassazione secondo le medesime logiche di applicazione<sup>2</sup>.

2. Legge di stabilità 2015 Legge 23 dicembre 2014, n.190.

## 3. Imposta di Bollo

---

L'imposta di bollo<sup>3</sup> consiste nel pagamento di una **imposta proporzionale al valore dell'investimento** al 31 dicembre di ogni anno, quando viene calcolato il valore totale dei prodotti finanziari del Cliente e applicata l'imposta di bollo pari a:

- **0,10%** del valore dell'investimento al 31 dicembre 2012, con un minimo di € 34,2 e un massimo di € 1.200.
- **0,15%** del valore dell'investimento al 31 dicembre 2013, sempre con un minimo di € 34,2 ma senza il massimo di € 1.200 per le persone fisiche. Viene introdotto il limite massimo di € 4.500 euro per le persone giuridiche.
- **0,20%** del valore dell'investimento al 31 dicembre di ogni anno dal 2014 in poi, senza importo minimo; nessun limite massimo per le persone fisiche, mentre aumenta a €14.000 il limite massimo per le persone giuridiche.

Non tutti i prodotti assicurativi sono soggetti a imposta di bollo:

1) Chi sceglie un **prodotto collegato a una Gestione Separata** (le polizze Vita tradizionali cosiddette di Ramo I) **non deve pagare l'imposta di bollo** perché questi prodotti ne sono esenti. Sono esenti da imposta di bollo anche tutte le polizze sottoscritte prima del 31 dicembre 2000.

2) Chi ha scelto invece le **Unit Linked**, le **Index Linked** o prodotti di capitalizzazione, **paga l'imposta di bollo**.

3. Le polizze di assicurazione a contenuto finanziario (cioè le polizze di cui ai rami III e V del DLgs 7 dicembre 2005 n.209) sono soggette ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.642 Allegato A Tariffa Parte I articolo 13

### 3.1. L'Applicazione dell'imposta di bollo per i prodotti Assicurativi

---

Al 31 dicembre di ogni anno, per legge, la Compagnia di assicurazione calcola il valore dell'investimento delle polizze di un Cliente soggette a imposta; in base al valore stabilisce l'imposta dovuta e, nel caso di più prodotti assicurativi, la suddivide tra i contratti senza però addebitare nulla.

L'imposta **calcolata** sarà **addebitata** realmente **solo nel momento del pagamento del capitale** al Cliente da parte della Compagnia.

In quel caso, all'imposta di bollo accantonata alla fine degli anni precedenti, viene sommata l'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso, calcolata in proporzione ai giorni trascorsi dall'inizio dell'anno:

- in caso di riscatto totale – viene addebitata totalmente
- in caso di riscatto parziale – viene addebitata solo in parte



**Zurich Insurance Group (Zurich)**, leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati locali. Con circa 54.000 collaboratori, offre un'ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi.

Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872.

Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €164.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027

Società appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it